

## **DELIBERA N. 84/07/CONS**

Archiviazione per insussistenza della violazione - utenza telefonica 04xxxx (bbbb) nell'ambito del procedimento sanzionatorio n. 39/06/dit avviato nei confronti di wind telecomunicazioni s.p.a. in relazione all'attivazione non richiesta di carrier preselection per la violazione degli obblighi imposti dal combinato disposto di cui all'articolo 3, comma 3, dell'allegato a) alla delibera n. 3/99/cir e all'articolo 3, comma 1 e 2 della delibera 4/00/cir

### **L'AUTORITA'**

NELLA riunione del Consiglio del 22 febbraio 2007;

VISTO l'articolo 1, comma 6, lettera c), n.14, della legge 31 luglio 1997, n. 249;

VISTA la legge 14 novembre 1995 n. 481, recante "Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità";

VISTO il decreto legislativo 1 agosto 2003 n. 259 recante il "Codice delle comunicazioni elettroniche";

VISTA la legge 24 novembre 1981, n.689;

VISTA la delibera dell'Autorità n. 136/06/CONS del 15 marzo 2006, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 31 marzo 2006, n. 76, ed il relativo Allegato A, recante "*Regolamento in materia di procedure sanzionatorie*";

VISTA la delibera n. 506/05/CONS del 21 dicembre 2005, recante "Modifiche ed integrazioni al regolamento di organizzazione e funzionamento", nonché la delibera n. 40/06/CONS recante "Integrazioni della delibera 506/05/CONS recante modifiche ed integrazioni al regolamento di organizzazione e funzionamento";

VISTO l'atto del Direttore della Direzione tutela dei consumatori n. 39/06/DIT del 27 ottobre 2005, notificato in data 3 novembre 2006, con il quale veniva contestata alla società Wind Telecomunicazioni S.p.A., con sede legale in Roma, Via C. G. Viola n. 48, la violazione degli obblighi imposti ai sensi del combinato disposto dell'articolo 3, comma 3, dell'allegato A alla delibera dell'Autorità n. 3/CIR/99 del 7 dicembre 1999, recante "Regole per la fornitura della *Carrier Selection Equal Access* in modalità di preselezione (*Carrier Preselection*)", e dell'articolo 3, commi 1 e 2, della delibera 4/00/ CIR del 9 maggio 2000, recante "Disposizioni sulle modalità relative alla prestazione di *Carrier Preselection* (CPS) e sui contenuti degli accordi di interconnessione" per aver attivato il servizio non richiesto di *Carrier Preselection* in assenza di una manifestazione di volontà inequivoca su 11 (undici) utenze intestate agli abbonati individuati e specificati nel verbale di accertamento n. 39/06 del 27 ottobre 2006;

VISTA la memoria difensiva pervenuta in Autorità in data 1 dicembre 2006, con la quale la società interessata si è difesa per l'utenza telefonica indicata in oggetto;

CONSIDERATO che, a seguito di quanto emerso dall'istruttoria, la violazione contestata per attivazione non richiesta di CPS sul numero 04XXXX (BBBB) non sussiste in quanto :

- si tratta di erogazione del servizio di *carrier selection* la cui attivazione è avvenuta su iniziativa del cliente con telefonata al 155;
- l'utente ha posto in essere un comportamento concludente che evidenzia la sua volontà in equivoca ad accettare l'erogazione di *carrier selection* consistente nella digitazione del codice 1055 prima dell'attivazione del servizio di comunicazione elettronica come attestato dalle tre fatture emesse da Wind indicate in atti emesse rispettivamente in data 22/03/99 per £ 12.000, il 19/04/01 di £ 40.0000 ed il 17/12/01 di € 7,61;
- inoltre è emerso che il cliente ha disconosciuto esplicitamente il servizio di *carrier preselection* con offerta Happy City riguardante l'utenza telefonica 04XXX, oggetto di altro provvedimento di conclusione di procedimento sanzionatorio, nulla eccependo in maniera palese circa il consumo di *carrier selection* oggetto della presente istruttoria;

RITENUTO, pertanto, non doversi dare corso limitatamente all'utenza telefonica 04XXXX (BBBB), in quanto il fatto non sussiste per le motivazioni sopra evidenziate,

VISTA la proposta della Direzione tutela dei consumatori;

SENTITA la relazione del Commissario Gianluigi Magri , relatore ai sensi dell'articolo 29 del Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Autorità;

DELIBERA

l'archiviazione per insussistenza del fatto per aver attivato il servizio di CPS utenza telefonica 04XXXX (BBBB) di cui al procedimento sanzionatorio n. 39/06/DIT, avviato nei confronti della Società Wind Telecomunicazioni S.p.A. per l'inosservanza degli obblighi di cui al combinato disposto dell'articolo 3, comma 3, dell'allegato A alla delibera dell'Autorità n. 3/CIR/99 del 7 dicembre 1999, recante "Regole per la fornitura della *Carrier Equal Access* in modalità di preselezione (*Carrier Preselection*)", e dell'articolo 3, comma 1 e 2 della delibera 4/00/ CIR, recante "Disposizioni sulle modalità relative alla prestazione di *Carrier Preselection* (CPS) e sui contenuti degli accordi di interconnessione"

Il presente provvedimento è pubblicato nel Bollettino ufficiale e nel sito *web* dell'Autorità.

Roma, 22 febbraio 2007

IL COMMISSARIO RELATORE  
Gianluigi Magri

IL PRESIDENTE  
Corrado Calabrò

Per attestazione di conformità a quanto deliberato

IL SEGRETARIO GENERALE  
Roberto Viola